

VERBALE GRUPPO NETWORK

GRUPPO NETWORK	Gli Uffici metrici nell'area di regolazione del mercato e della tutela della fede pubblica
Data	09 ottobre 2014
Ordine del giorno	<p>1) Risvolti sull'attività di vigilanza a seguito di quanto disposto dalla Direttiva Ministeriale 18-07-2014: Direttiva di indirizzo e coordinamento tecnico in particolare in materia di verifiche dei dispositivi di conversione del volume per i contatori del gas</p> <p>2) Attività di accertamento in merito alle violazioni di quanto disposto dal DECRETO 30 ottobre 2013 n. 155 e dal DECRETO 16 aprile 2012, n. 75</p> <p>3) Varie ed eventuali</p>
Presenti	CCIAA Bologna CCIAA Reggio Emilia CCIAA Ravenna CCIAA di Ferrara CCIAA di Parma CCIAA Modena CCIAA di Rimini CCIAA di Pesaro-Urbino CCIAA Piacenza CCIAA Forlì-Cesena
Assenti	CCIAA di Campobasso
Andamento dei lavori e posizioni emerse	<p>1) Risvolti sull'attività di vigilanza a seguito di quanto disposto dalla Direttiva Ministeriale 18-07-2014: Direttiva di indirizzo e coordinamento tecnico in particolare in materia di verifiche dei dispositivi di conversione del volume per i contatori del gas</p> <p>I componenti del gruppo concordano di analizzare la Direttiva dando priorità a quanto disposto all'Art.8 del Titolo II ed in particolare ai commi f) e g).</p> <p>Al comma f), è disposto chei laboratori che eseguono l'attività di</p>

verificazione periodica sugli strumenti MID ai sensi dell'articolo 6 del decreto 18 gennaio 2011, n. 31 e dell'articolo 6 del decreto 18 gennaio 2011, n. 32, considerato che i requisiti a tal fine prescritti e verificati garantiscono anche il rispetto della disposizione di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 28 marzo 2000, n. 182, sono abilitati anche all'esecuzione della verifica periodica degli strumenti metrici nazionali;a tal fine, in deroga alle procedure di riconoscimento di cui agli articoli 2 (Condizioni giuridico-amministrative), 3 (Condizioni tecnico-operative) e 4 (Modalità di riconoscimento dell'idoneità dei laboratori) del decreto del Ministro delle attività produttive 10 dicembre 2001, la Camera di commercio competente include il laboratorio interessato nell'elenco di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto del Ministero delle attività produttive del 10 dicembre 2001, senza oneri e a semplice richiesta del laboratorio.....

Numerosi componenti del gruppo si chiedono se tale disposizione generi un semplice automatismo oppure se è necessario entrare nel merito delle procedure e delle II.OO. del laboratorio per verificare se sono compatibili con le prescrizioni di legge applicabili ai laboratori cd. nazionali. Ci si chiede inoltre con quale tipologia di atti sia opportuno formalizzare gli esiti della richiesta del laboratorio.

Al punto g) è disposto che ... *in deroga alla direttiva del Ministro delle attività produttive 30 luglio 2004, il laboratorio abilitato ad eseguire la verifica sugli strumenti MID ai sensi dell'articolo 6 del decreto 18 gennaio 2011, n. 31 e dell'articolo 6 del decreto 18 gennaio 2011, n. 32 appone , in sede di verifica periodica degli strumenti nazionali, gli stessi sigilli con gli elementi identificativi assegnati da Unioncamere per la verifica degli strumenti MID e applica le medesime modalità di comunicazione e procedure tecniche operative di controllo previste dai citati decreti.* In merito i componenti del gruppo esprimono molte perplessità. Tutti i presenti sono concordi che in tale disposizione normativa non vengono equiparati gli emt sugli strumenti cd. nazionali con gli emt degli strumenti MID. Ciò premesso appare però evidente che sono equiparate le modalità di comunicazione e le procedure tecnico operative. Ne deriva che sembrerebbe diventare obbligatoria la comunicazione telematica (sia la preventiva che quella dell'esito della verifica) ed anche il numero e le tipologie di prove da eseguire per effettuare la verifica periodica. Quest'ultimo aspetto tecnico preoccupa non poco i componenti del gruppo poiché la verifica sugli strumenti cd. nazionali allo stato attuale può essere eseguita sia dai Laboratori esclusivamente operanti su strumenti nazionali che dai Laboratori operanti sugli strumenti MID nonché dalle Camere; pertanto ne conseguirebbe una difformità operativa a seconda del soggetto che esegue la verifica con evidenti ricadute anche sui costi della stessa . Inoltre i componenti del gruppo sottolineano che la periodicità relativa alla riferibilità delle misure campione di volume utilizzate per la verifica degli strumenti MID nonché il loro errore massimo tollerato e l'incertezza di misura associata non sono compatibili con le prescrizioni normative della verifica periodica degli strumenti cd. nazionali.

2) Attività di accertamento in merito alle violazioni di quanto disposto dal DECRETO 30 ottobre 2013 n. 155 e dal DECRETO 16 aprile 2012, n. 75

Alcuni componenti del gruppo si chiedono se, a fronte delle mancate comunicazioni previste dai DD.MM. all'ODG punto 2), si debba procedere con accertamenti per violazioni amministrative.

3) Varie ed eventuali

Si individuano le date per le prossime riunioni del gruppo.

Orientamenti assunti

1) Risvolti sull'attività di vigilanza a seguito di quanto disposto dalla Direttiva Ministeriale 18-07-2014: Direttiva di indirizzo e coordinamento tecnico in particolare in materia di verifiche dei dispositivi di conversione del volume per i contatori del gas

I componenti del gruppo concordano di dedicare la riunione di novembre all'approfondimento relativo alle specifiche tecniche richieste dalle attuali norme per le misure di capacità da utilizzare per la verifica degli strumenti cd. nazionali e MID. Inoltre concordano che al termine della desamina sia necessario predisporre un quesito al MISE per il tramite di Unioncamere o, in alternativa, un quesito concordato reiterato da ogni singola Camera della regione.

2) Attività di accertamento in merito alle violazioni di quanto disposto dal DECRETO 30 ottobre 2013 n. 155 e dal DECRETO 16 aprile 2012, n. 75

Alcuni componenti del gruppo ritengono che a fronte delle mancate comunicazioni previste dai DD.MM. all'ODG punto 2), si debba procedere con accertamenti per violazione del depenalizzato Art.692 del C.P.; tuttavia su tale soluzione il gruppo non si esprime con parere favorevole unanime.

3) Varie ed eventuali

Le date individuate sono: 11 novembre e 11 o 16 dicembre

Data e o.d.g. prossima riunione

Bologna,

Firma coordinatore